SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1997.

Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

97A5349

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1997, n. 276.

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.
DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

ART. 1.

(Ambito di applicazione e finalità della legge; nomina dei giudici onorari aggregati).

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;

b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

ART. 2.

(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza).

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;

g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;

h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera *a)* ovvero maturarlo nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

3. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

ART. 3.

(Procedimento per la nomina).

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene e dei Consigli dell'ordine cui è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 1, comma 3. Il presidente della corte di appello invita i presidenti dei Consigli degli ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella *Gazzetta Ufficiale*. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.

ART. 4.

(Durata dell'ufficio).

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

ART. 5.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

ART. 6.

(Astensione e ricusazione).

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.

ART. 7.

(Decadenza, dimissioni e revoca).

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 8.

(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale).

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.

4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo).

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

ART. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti).

1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal presidente di corte di appello.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

ART. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti).

1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esone-

rato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.

4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.

5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.

6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti.

ART. 12.

(Norme applicabili).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:

a) la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;

b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.

ART. 13.

(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale).

1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.

2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la

controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

ART. 14.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari).

1. Al fine di assicurare effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;

b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo.

2. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1° gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.

5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

ART. 15.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 717):

Presentato dal sen. VALENTINO ed altri il 18 giugno 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 25, 31 luglio 1996; 1° agosto 1996; 12, 24, 26 settembre 1996; 15 ottobre 1996; 23 gennaio 1997; 27 febbraio 1997; 5 marzo 1997.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 12 marzo 1997 e il 20 marzo 1997.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 25 marzo 1997 (atto n. 717, 808, 954/*A* - relatore sen. FOLLIERI).

Esaminato in aula e approvato il 25 marzo 1997 in un testo unificato con l'atto n. 808 (RUSSO ed altri) e con il disegno di legge n. 954 presentato dal Ministro di Grazia e giustizia (FLICK).

Camera dei deputati (atto n. 3479):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° aprile 1997, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI.

Esaminato dalla II commissione il 7, 13, 14, 22, 27 maggio 1997; 5 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 giugno 1997 (atto n. 3479, 1211, 1606/*A* - relatore on. LUCIDI).

Esaminato in aula il 30 giugno 1997; 9 luglio 1997 e approvato il 17 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile):

«Art. 48. — In materia penale il tribunale ordinario giudica col numero invariabile di tre votanti.

In materia civile il tribunale ordinario giudica col numero invariabile di tre votanti:

1) nei giudizi di appello;

2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;

3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;

4) nei procedimenti in camera di consiglio;

5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale ordinario, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.

Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale ordinario decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio».

Note all'art. 2:

- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante: «Riforma del sistema previdenziale forense».

«Art. 2 *(Pensioni di vecchiaia)*. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera *a)*; i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni;

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.

Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo».

«Art. 3 *(Pensione di anzianità)*. — La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'art. 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità».

-- Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Nota all'art 3.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.R 28 agosto 1992, n. 404, recante: «Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzioni del giudice di pace».

«Art. 1 (*Integrazione del consiglio giudiziario*). — 1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di ogni distretto di corte d'appello designano otto rappresentanti scelti tra gli avvocati, ovvero tra i procuratori legali con anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni, dei quali cinque con funzioni di componente effettivo e tre con funzioni di componente supplente».

«Art. 2 (*Requisiti per la designazione*) — 1. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere *a), b* e *c)*, dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374».

«Art. 3 (*Modalità di designazione*) – 1. Ciascun consiglio dell'ordine non può esprimere più di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di uno con funzioni di componente supplente.

2. Nella designazione è indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione».

«Art. 4 (*Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico*). 1 Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, il consiglio giudiziario verifica la regolarità delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

3. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei consigli dell'ordine cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati».

Nota all'art. 6:

Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura penale.

«Art. 51 (*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*). -- 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.

2 Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera *a)*, sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente».

«Art. 52 (*Astensione*). — 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, puo essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11».

Note all'art. 9.

— Si trascrive il testo dell'art. 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore).

«Art. 37. — La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del pubblico ministero:

1° nei casi di incompatibilità;

2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;

3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza,

4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto,

5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo;

6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed il tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali

furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato».

— Il testo dell'art. 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è il seguente:

«Art. 26. — Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;

c) i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;

d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni.

Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall'art. 31.

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni):

«Art. 7-*bis*. — La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35 comma 3, 46 comma 4, 50-*bis*, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa Corte».

— Il testo dell'art. 136 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 136 *(Comunicazioni)*. — Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario».

— Per il testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, v. nota all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Si trascrive il testo dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile) come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, recante: «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo»:

«Art. 9 *(Disciplina transitoria)*. — 1. L'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:.

«Art. 90 *(Disciplina transitoria)*. — 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'art. 186-*quater* del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-*bis* e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art. 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vicepretori onorari ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti».

— Per il testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, v. note all'art. 11.

Si riporta il testo dell'art. 178 del codice di procedura civile vigente anteriormente al 30 aprile 1995:

«Art. 178 *(Controllo del collegio sulle ordinanze).* — Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

Tuttavia, le ordinanze dei giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'art. 279, quarto comma, e dell'art. 280.

Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, né totali né parziali Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo».

Note all'art 13:

Il testo vigente dell'art. 189 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art 189 *(Rimessione al collegio).* - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma del l'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art 187, secondo e terzo comma.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma».

Il testo vigente dell'art. 190-*bis* del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 190-*bis (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)* Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

Note all'art. 14:

Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n 662, recante. (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) «50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'art 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

— Il D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, reca: «Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato».

Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162 (Provv. urg. per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie):

«Art. 7. - Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276».

— Il D.L. 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, reca· «Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria»

Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Regolamento recante modifiche al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze).* 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare,

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato,

5) gli orfani di guerra,

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razzionalizzazione della finanza pubblica): «45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente».

97G0313

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Misilmeri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Misilmeri nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Misilmeri è accertato nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6617

DECRETO 7 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo nei giorni 21 e 22 luglio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Palermo è accertato nei giorni 21 e 22 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6618

DECRETO 7 agosto 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato l'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Roma in data 19 giugno 1997 (dalle ore 10,30 alle ore 12,15) per la segnalazione di un ordigno esplosivo nei locali dell'ufficio, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Roma è accertato in data 19 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6619

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 febbraio 1997.

Rideterminazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i periodi 1° gennaio-30 giugno 1996 e 1° luglio-31 dicembre 1996.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1996 e 6 agosto 1996 con i quali è stato individuato, rispettivamente per il primo e secondo semestre 1996, il numero di lavoratori e dipendenti delle compagnie-imprese portuali, compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84 del 1994, da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria;

Considerata la necessità di procedere ad una rideterminazione del numero di unità assegnato, nell'ambito delle eccedenze, a ciascuna compagnia-impresa portuale, in relazione all'effettivo utilizzo del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, in rispondenza alle situazioni determinatesi nei periodi considerati;

Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;

Decreta:

Le tabelle allegate ai decreti ministeriali 1° febbraio 1996 e 6 agosto 1996 sono modificate in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto verificatesi nel corso dei rispettivi semestri.

Il numero dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie-imprese portuali, compresa la Compagnia carenanti del porto di Genova, individuato nei decreti ministeriali summenzionati, ai fini dell'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per i periodi 1° gennaio-30 giugno 1996 e 1° luglio-31 dicembre 1996, è rideterminato, nell'ambito delle eccedenze, come da allegate tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GIURGOLA

ALLEGATO

Compagnie portuali	Lavoratori	Ecced. lavoratori	Dipendenti	Ecced. dipendenti	Totale eccedenze	Cassa integrazione 1° semestre 1996
Ancona	83	11	3	1	12	0
Anzio	10	8	0	0	8	8
Arbatax	24	22	0	0	22	20
Augusta/Siracusa	54	34	1	1	35	29
Baia	19	14	1	1	15	12
Bari	23	13	0	0	13	3
Brindisi	66	32	0	0	32	26
Cagliari	57	7	6	4	11	0
Castellammare di Stabia	20	14	1	1	15	10
Catania	78	38	3	1	39	38
Chioggia	154	84	10	6	90	65
Civitavecchia	236	120	11	5	125	82
Crotone	30	15	1	1	16	9
Gaeta	33	13	2	1	14	8
Gallipoli	8	6	0	0	6	2
Gela	24	18	1	1	19	14
Genova Carenanti	35	20	0	0	20	10
Genova Culmv	689	189	0	0	189	85
Imperia	19	14	0	0	14	6
La Spezia	92	22	3	1	23	10
Livorno	671	281	43	23	304	128
Manfredonia	88	65	6	4	69	69
Marina di Carrara	167	56	15	10	66	7
Marsala/Mazara V.	13	11	0	0	11	9
Messina	6	6	1	1	7	4
Milazzo/Lipari	20	12	1	0	12	8
Molfetta/Barletta/Trani	30	20	3	2	22	22
Monfalcone	151	48	4	0	48	13
Monopoli	3	3	0	0	3	1
Napoli	219	79	12	6	85	23
Olbia	85	20	6	3	23	0
Palermo/Termini Imerese	208	98	6	2	100	34
Pescara	6	3	2	2	5	5
Piombino/Portoferraio	78	18	1	0	18	13
Porto Empedocle/Licata	37	33	4	4	37	32
Porto Nogaro	39	4	2	0	4	0
Portoscuso	17	2	3	2	4	2
Porto Torres	13	1	2	1	2	0
Pozzuoli	14	8	0	0	8	6
Ravenna	525	150	47	32	182	60
Reggio Calabria	15	6	1	1	7	0
Riposto	4	4	0	0	4	3
Salerno	275	148	6	3	151	96
Sant'Antioco	25	15	2	1	16	10
Savona	111	61	12	6	67	3
Taranto	133	63	5	2	65	33
Torre Annunziata	1	1	2	2	3	3
Trapani	14	5	1	1	6	3
Trieste	433	203	20	7	210	82
Venezia	266	130	59	50	180	32
Viareggio	16	14	0	0	14	10
Vibo Valentia	5	5	0	0	5	4
Lampedusa	7	7	1	1	8	6
Totale	5.449	2.274	310	190	2.464	1.158

Compagnie portuali	Lavoratori	Ecced. lavoratori	Dipendenti	Ecced. dipendenti	Totale eccedenze	Cassa integrazione 2° semestre 1996
Ancona	83	11	3	1	12	0
Anzio	8	6	0	0	6	6
Arbatax	14	12	0	0	12	10
Augusta/Siracusa	45	25	0	0	25	25
Baia	16	12	1	1	13	12
Bari	21	11	0	0	11	1
Brindisi	61	27	0	0	27	27
Cagliari	57	7	5	3	10	0
Castellammare di Stabia	10	4	0	0	4	4
Catania	52	12	3	1	13	13
Chioggia	109	39	9	5	44	30
Civitavecchia	206	90	9	3	93	43
Crotone	25	10	1	1	11	8
Gaeta	31	11	2	1	12	9
Gallipoli	8	6	0	0	6	1
Gela	11	5	0	0	5	5
Genova Carenanti	33	19	0	0	19	8
Genova Culmv	593	93	0	0	93	62
Imperia	16	12	0	0	12	10
La Spezia	83	14	3	1	15	15
Livorno	568	178	40	20	198	86
Manfredonia	49	29	1	0	29	29
Marina di Carrara	157	51	14	9	60	17
Marsala/Mazara V.	6	4	0	0	4	4
Messina	4	4	1	1	5	2
Milazzo/Lipari	12	4	1	0	4	4
Molfetta/Barletta/Trani	24	14	2	1	15	13
Monfalcone	141	40	4	0	40	20
Monopoli	0	0	0	0	0	0
Napoli	203	66	11	5	71	10
Olbia	74	15	5	2	17	0
Palermo/Termini Imerese	194	84	5	1	85	30
Pescara	4	1	2	2	3	3
Piombino/Portoferraio	74	15	1	0	15	15
Porto Empedocle/Licata	21	18	4	4	22	19
Porto Nogaro	39	4	2	0	4	0
Portoscuso	16	2	2	1	3	1
Porto Torres	12	0	2	1	1	0
Pozzuoli	10	8	0	0	8	5
Ravenna	448	73	40	25	98	70
Reggio Calabria	15	6	1	0	6	0
Riposto	0	0	0	0	0	0
Salerno	227	117	3	0	117	82
Sant'Antioco	16	7	2	1	8	8
Savona	104	54	11	5	59	9
Taranto	118	48	5	2	50	19
Torre Annunziata	1	1	2	2	3	3
Trapani	13	4	1	1	5	3
Trieste	314	94	13	0	94	60
Venezia	174	38	55	46	84	15
Viareggio	13	11	0	0	11	6
Vibo Valentia	6	5	0	0	5	4
Lampedusa	7	7	1	1	8	6
Totale ...	4.545	1.428	267	147	1.575	822

97A6683

DECRETO 28 febbraio 1997.

Assegnazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1997.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 343;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1997 con il quale e stato rideterminato, nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti di ciascuna compagnia-impresa portuale, compresa la Compagnia carenanti del porto di Genova, da collocare in cassa integrazione straordinaria per i periodi 1° gennaio-30 giugno 1996 e 1° luglio-31 dicembre 1996, avuto riguardo alle effettive esigenze determinatesi nel corso dei periodi suindicati;

Considerato che dalle verifiche effettuate il beneficio di integrazione salariale non è stato pienamente utilizzato per l'anno 1996 dai lavoratori e dai dipendenti suindicati, per un ammontare complessivo di 61.464 giornate;

Valutato, pertanto, che il numero di giornate residue di cassa integrazione non utilizzate nell'intero anno 1996 di cui al comma precedente corrispondono, in relazione al periodo considerato 1° gennaio-31 marzo 1997, a n. 788 unità;

Ritenuto, stante l'andamento dei traffici e la ristrutturazione ancora in corso nel settore, di procedere all'assegnazione delle restanti disponibilità nell'ambito delle eccedenze di ciascuna compagnia-impresa portuale, tenuto conto delle singole realtà;

Valutata l'opportunità di procedere, nell'assegnazione delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, sulla base dei criteri fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 1995;

Considerato che la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, anche al fine di evitare forme distorsive di concorrenza, è esercitata dall'ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa o dietro richiesta dell'Autorità portuale e, laddove non istituita, dell'Autorità marittima;

Ritenuto che il responsabile di ciascuna compagnia-impresa che usufruisce del beneficio della cassa integrazione straordinaria è tenuto a comunicare all'Autorità portuale ovvero ove non istituita all'Autorità marittima alla fine di ogni mese la posizione giornaliera di ciascun lavoratore al fine di assicurare la massima trasparenza in ordine all'utilizzo di detto istituto;

Ritenuto, altresì, che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto dà luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilità penali;

Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria viene attribuito per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1997, nel limite di 788 unità, suddivise per ciascuna compagnia-impresa portuale secondo quanto risulta dall'unita tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Art.2.

La vigilanza in ordine alla fruizione del presente istituto è espletata dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa e dietro richiesta dell'Autorità portuale e, laddove non istituita, dell'Autorità marittima.

L'eventuale assunzione di nuovo personale da parte degli organismi di cui al comma 1 dà luogo alla perdita del beneficio previsto a loro favore nella suddetta tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GIURGOLA

ALLEGATO

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori	Ecced. lavoratori	Dipendenti	Ecced. dipendenti	Totale eccedenze	Cassa integrazione 1° gennaio/31 marzo 1997
Ancona	83	11	3	1	12	0
Anzio	8	6	0	0	6	6
Arbatax	14	12	0	0	12	9
Augusta/Siracusa	45	25	0	0	25	23
Baia	16	12	1	1	13	12
Bari	21	11	0	0	11	1
Brindisi	61	27	0	0	27	24
Cagliari	57	7	5	3	10	0
Castellamm. di Stabia	10	4	0	0	4	4
Catania	52	12	3	1	13	13
Chioggia	109	39	9	5	44	30
Civitavecchia	206	90	9	3	93	43
Crotone	25	10	1	1	11	8
Gaeta	31	11	2	1	12	8
Gallipoli	8	6	0	0	6	3
Gela	11	5	0	0	5	5
Genova Carenanti	33	19	0	0	19	8
Genova Culmv	593	93	0	0	93	54
Imperia	16	12	0	0	12	12
La Spezia	83	14	3	1	15	11
Livorno	568	178	40	20	198	80
Manfredonia	49	29	1	0	29	29
Marina di Carrara	157	51	14	9	60	15
Marsala/Mazara V.	6	4	0	0	4	4
Messina	4	4	1	1	5	3
Milazzo/Lipari	12	4	1	0	4	4
Molfetta/Barletta/Trani	24	14	2	1	15	13
Monfalcone	141	40	4	0	40	20
Napoli	203	66	11	5	71	10
Olbia	74	15	5	2	17	0
Palermo/Termini Imerese	194	84	5	1	85	25
Pescara	4	1	2	2	3	3
Piombino/Portoferraio	74	15	1	0	15	15
Porto Empedocle/Licata	21	18	4	4	22	19
Porto Nogaro	39	4	2	0	4	0
Portoscuso	16	2	2	1	3	1
Porto Torres	12	0	2	1	1	0
Pozzuoli	10	8	0	0	8	6
Ravenna	448	73	40	25	98	63
Reggio Calabria	15	6	1	0	6	0
Salerno	227	117	3	0	117	78
Sant'Antioco	16	7	2	1	8	8
Savona	104	54	11	5	59	11
Taranto	118	48	5	2	50	19
Torre Annunziata	1	1	2	2	3	3
Trapani	13	4	1	1	5	3
Trieste	314	94	13	0	94	50
Venezia	174	38	55	46	84	16
Viareggio	13	11	0	0	11	6
Vibo Valentia	5	5	0	0	5	4
Lampedusa	7	7	1	1	8	6
Totale . . .	4.545	1.428	267	147	1.575	788

97A6684

DECRETO 26 maggio 1997.

Rideterminazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1997.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 343;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 con il quale sono state attribuite le unità da collocare in cassa integrazioni guadagni straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1997;

Considerata la necessità di procedere ad una rideterminazione, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna compagnia portuale in relazione all'effettivo utilizzo del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, in rispondenza delle situazioni determinatesi nel periodo considerato;

Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;

Decreta:

La tabella allegata al decreto ministeriale 28 febbraio 1997 è modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto verificatesi nel corso del primo trimestre 1997.

Il numero dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1997 è rideterminato nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, come da tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GIURGOLA

ALLEGATO

Compagnie portuali	Lavoratori	Ecced. lavoratori	Dipendenti	Ecced. dipendenti	Totale eccedenze	Rideterminazione cassa integrazione 1° gennaio/31 marzo 1997
Ancona	83	11	3	1	12	0
Anzio	8	6	0	0	6	6
Arbatax	14	12	0	0	12	9
Augusta/Siracusa	45	25	0	0	25	25
Baia	16	12	1	1	13	13
Bari	21	11	0	0	11	1
Brindisi	61	27	0	0	27	27
Cagliari	57	7	5	3	10	0
Castellammare di Stabia	10	4	0	0	4	2
Catania	52	12	3	1	13	13
Chioggia	109	39	9	5	44	36
Civitavecchia	206	90	9	3	93	57
Crotone	25	10	1	1	11	11
Gaeta	31	11	2	1	12	8
Gallipoli	8	6	0	0	6	4
Gela	11	5	0	0	5	5
Genova Carenanti	33	19	0	0	19	6
Genova Culmv	593	93	0	0	93	48
Imperia	16	12	0	0	12	10
La Spezia	83	14	3	1	15	15
Livorno	568	178	40	20	198	72
Manfredonia	49	29	1	0	29	29
Marina di Carrara	157	51	14	9	60	24
Marsala/Mazara V	6	4	0	0	4	4
Messina	4	4	1	1	5	2
Milazzo/Lipari	12	4	1	0	4	4
Molfetta/Barletta/Trani	24	14	2	1	15	13

Compagnie portuali	Lavoratori	Ecced. lavoratori	Dipendenti	Ecced. dipendenti	Totale eccedenze	Rideterminazione cassa integrazione 1° gennaio/31 marzo 1997
Monfalcone	141	40	4	0	40	18
Napoli	203	66	11	5	71	18
Olbia	74	15	5	2	17	0
Palermo/Termini Imerese	194	84	5	1	85	41
Pescara	4	1	2	2	3	3
Piombino/Portoferraio	74	15	1	0	15	12
Porto Empedocle/Licata	21	18	4	4	22	18
Porto Nogaro	39	4	2	0	4	0
Portoscuso	16	2	2	1	3	1
Porto Torres	12	0	2	1	1	0
Pozzuoli	10	8	0	0	8	7
Ravenna	448	73	40	25	98	46
Reggio Calabria	15	6	1	0	6	0
Salerno	227	117	3	0	117	66
Sant'Antioco	16	7	2	1	8	8
Savona	104	54	11	5	59	8
Taranto	118	48	5	2	50	14
Torre Annunziata	1	1	2	2	3	3
Trapani	13	4	1	1	5	0
Trieste	314	94	13	0	94	50
Venezia	174	38	55	46	84	16
Viareggio	13	11	0	0	11	6
Vibo Valentia	5	5	0	0	5	4
Lampedusa	7	7	1	1	8	5
Totale ...	4.545	1.428	267	147	1.575	778

97A6685

DECRETO 27 maggio 1997.

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLA DIFESA E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce che lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta del presidente, ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica;

Vista la delibera n. 455 del 31 dicembre 1996 del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.V. concernente lo statuto dell'Ente;

Ritenuto che lo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'E.N.A.V. in data 31 dicembre 1996 è conforme alla normativa vigente ed è rispondente alle esigenze di funzionalità dell'Ente;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

STATUTO

Titolo I
DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1
Natura giuridica, finalità e durata

1. L'Ente nazionale di assistenza al volo, d'ora in poi denominato Ente, svolge le attività ed i servizi stabiliti dalla legge istitutiva, dalla normativa vigente e dal presente statuto con criteri di economicità di gestione e di reddittività d'impresa.

2 Nello svolgimento di tali attività, l'Ente si conforma ai principi di trasparenza, di efficienza, di continuità e mira al soddisfacimento delle esigenze della sicurezza e degli utenti

3. La durata dell'ENAV è quella prevista dalla legge istitutiva

Art. 2
Sede legale

1 L'Ente nazionale di assistenza al volo ha sede legale in Roma, via Salaria, 716 L'eventuale cambio della sede è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Titolo II
ATTIVITÀ DELL'ENTE

Art. 3.
Attività e servizi

1. L'Ente svolge i compiti previsti dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665 come di seguito specificato.

a) l'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresì ogni altra attività connessa con quelle determinante nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio.

b) All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;

di meteorologia aeroportuale;

di informazione aeronautica;

di telecomunicazioni aeronautiche;

di radio-navigazione e radio-diffusione.

c) L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti

promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;

cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;

produce la cartografia;

provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti,

d) l'Ente svolge altresì i seguenti compiti:

attività di conduzione tecnica e di manutenzione degli impianti,

attività direttamente o indirettamente collegata al servizio rivolto al mercato.

2. L'Ente inoltre.

a) può concludere con organismi internazioni accordi concernenti le attività di cui al precedente comma 1, per una migliore realizzazione delle finalità istituzionali, nel rispetto della vigente normativa come previsto dalla costituzione, dalle leggi e dai relativi regolamenti in materia,

b) come previsto dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare «Global navigation satellite system» (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la direzione generale dell'aviazione civile, l'agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di programma di cui all'art 9 della citata legge, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.

Titolo III
COMPETENZE DEGLI ORGANI

Art. 4.
Organi dell'Ente

1 Sono organi dell'Ente, ai sensi della legge istitutiva:

a) il presidente,

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

Art. 5.
Presidente

Il presidente.

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, con facoltà di conferire le relative procure e/o deleghe; è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente nelle liti

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone l'ordine del giorno delle riunioni,

c) propone al consiglio di amministrazione il programma annuale di di gestione, riferito all'anno solare successivo, ed il bilancio di esercizio con le relative relazioni di accompagno e note informative,

d) stipula, previa delibera del consiglio di amministrazione, i contratti collettivi di lavoro per il personale dirigente e non;

e) su delibera del consiglio di amministrazione, in base alle norme vigenti ed alla contrattazione collettiva di lavoro, assume con contratto a termine o a tempo indeterminato il personale dirigente e dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro;

f) conferisce al personale in servizio, su delibera del consiglio di amministrazione, le promozioni a dirigente;

g) attribuisce e revoca, su delibera del consiglio di amministrazione, gli incarichi al personale dirigente;

h) su delibera del consiglio di amministrazione, in base alle norme vigenti ed alla contrattazione collettiva di lavoro:

assume, con contratto a termine o a tempo indeterminato il personale non dirigente;

conferisce gli avanzamenti e dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro;

i) propone al consiglio di amministrazione il comando ed il distacco del personale dell'Ente;

l) propone il modello organizzativo, le posizioni dirigenziali e la consistenza organica dell'Ente che vengono deliberate dal consiglio di amministrazione;

m) conferisce, su delibera del consiglio di amministrazione, per speciali necessità ed esigenze e per materie di particolare rilevanza, nonché per lo studio e la redazione di specifici progetti, cui non si può far fronte con personale in servizio, incarichi di consulenza e collaborazione a persone fisiche o giuridiche di comprovata capacità ed esperienza al di fuori dell'ENAV determinando, con le medesime modalità, durata, luogo e oggetto della collaborazione nonché la misura del relativo compenso;

n) vigila direttamente o tramite le deleghe previste alla lettera *o)* sulla esecuzione delle delibere adottate;

o) delega, in funzione delle esigenze, a singoli consiglieri di amministrazione, compiti di carattere permanente o la trattazione di specifici problemi;

p) stipula, previa delibera del consiglio di ammmistrazione, i contratti di programma;

q) trasmette, al Ministero dei trasporti e della navigazione le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, relativamente alle materie di contenuto strategico e/o programmatico a carattere finanziario;

r) esercita, direttamente o mediante delega, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente non riservati al consiglio di amministrazione;

s) adotta in caso di necessità e di urgenza tutti i provvedimenti necessari, anche in assenza di delega o delibera del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica del consiglio medesimo alla prima seduta utile;

t) sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Ente;

u) è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo - per l'adozione dei soli atti di ordinaria aministrazione - dal consigliere presente in sede più anziano nella carica o, a parità di anzianità, dal più anziano di età.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione - Composizione e competenze

1. Ai sensi della legge istitutiva, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, che lo presiede, e da sei consiglieri. La durata in carica del consiglio è quella prevista dalla normativa vigente.

2. Con la procedura prevista dalla normativa vigente si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

I nuovi consiglieri cessano dal loro mandato contemporaneamente a quelli in carica.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera, su proposta del presidente, lo statuto;

b) delibera, su proposta del presidente, gli obiettivi ed i piani di attività;

c) delibera provvedimenti su proposta del direttore generale;

d) delibera i bilanci nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di amministrazione e contabilità;

e) delibera, su proposta del presidente, il contratto di programma da stipulare con il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa;

f) delibera i contratti collettivi di lavoro per il personale dirigente e non;

g) delibera sui contratti di importo superiore a 1.000.000.000 nonché sulle convenzioni, concessioni e transazioni;

h) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, i reolamenti tecnici basati sul contratto di programma stipulato con il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa;

i) delibera, su proposta del presidente, la partecipazione a consorzi, società ed enti, operanti anche all'estero, nonché la costituzione di società e di consorzi aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle di assistenza al volo;

l) ratifica i provvedimenti adottati in via di urgenza dal presidente e dal direttore generale;

m) delibera, secondo i criteri dettati dal contratto di programma stipulato con il Ministro dei trasporti e della navigazione, le tariffe dei servizi;

n) delibera sulle iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni di ipoteche;

o) delibera sulle liti;

p) delibera sull'acquisizione e cessione di beni immobili;

q) delibera le funzioni attribuite al vice direttore generale, su proposta del presidente sentito il direttore generale;

r) delega, su proposta del presidente, in via temporanea o permanente particolari attribuzioni, ivi comprese quelle di cui alle lettere *g), m), o), p),* a dirigenti dell'Ente nonché ai responsabili agli uffici centrali e periferici;

s) delibera sulle materie di cui al precedente art. 5, lettere *d), e), f)* ed *l);*

t) delibera sugli indirizzi delle materie di cui alla lettera *h)* del precedente art. 5;

u) delibera, su proposta del presidente, l'attribuzione di specifici compensi ai dirigenti nell'ambito del contratto collettivo;

v) delibera sulle proposte di distacco e comando del personale di cui all'art. 5, lettera *i),* e al successivo art. 15.

Art. 7.

Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma in via ordinaria presso la sede sociale, almeno una volta al mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da due consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio nomina un segretario che abbia di norma qualifica dirigenziale.

Egli assiste alle sedute del consiglio e ne redige il processo verbale.

3. È richiesta, per la validità delle deliberazioni del consiglio, la presenza di almeno il presidente o supplente più tre consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto deve essere personale ed espresso in forma palese.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare dal processo verbale della seduta cui si riferiscono, sottoscritto dal presidente e dal segretario e approvato, di regola, nella seduta successiva.

4. In materia di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 del codice civile.

5 Il consiglio definisce apposito regolamento interno sulla funzionalità dell'organo.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Assume la presidenza il membro effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Dura in carica tre anni.

Per i membri valgono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

2. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

3. Il collegio in particolare.

a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente;

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) esamina i bilanci annuali, le situazioni contabili ed i rendiconti periodici, redigendo apposite relazioni;

d) procede ad atti di ispezione presso gli uffici centrali e periferici;

e) chiede al consiglio di amministrazione chiarimenti in merito ad atti o delibere;

f) effettua periodiche verifiche di cassa;

g) riferisce periodicamente sull'azione di controllo al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del tesoro e al presidente dell'Ente.

4. Le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza e trascritte in apposito libro e trasmesse all'Ente

Le delibere del consiglio di amministrazione sono esaminate dal collegio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle medesime, i relativi verbali sono trasmessi al presidente dell'Ente e, nei casi previsti dall'art. 5, lettera *q)*, agli Enti di cui al precedente punto 3, lettera *g)*, entro lo stesso termine. Il collegio può esprimersi sulle delibere del consiglio di amministrazione anche nel corso della riunione consiliare.

I membri supplenti sostituiscono, in caso di assenza o temporaneo impedimento, i membri effettivi.

5. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di fare osservazioni; tali osservazioni sono assunte a verbale

6. Il collegio dei revisori dei conti per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione organica sarà fissata con decreto del presidente dell'Ente su proposta del presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Direttore generale

Come previsto dal comma 8 dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di assistenza al volo. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Le relative funzioni sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

Titolo IV

VIGILANZA SUGLI ATTI

Art. 10

Vigilanza governativa

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'art 5, lettera *q)*, sono trasmesse dal presidente, per informazione, al Ministero vigilante entro dieci giorni dalla loro adozione.

Eventuali osservazioni da parte del Ministero perverranno entro venti giorni dalla data di ricezione.

2 Sono sottoposti all'approvazione del Ministero vigilante lo statuto e le sue modifiche, il regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni, le costituzioni di società e consorzi, gli accordi con gli organismi internazionali; nonché il piano triennale, i programmi annuali di gestione ed i bilanci di esercizio. Le comunicazioni di approvazione perverranno all'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Ministero.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art 11.

Organizzazione dell'Ente

1. L'Ente si articola, in relazione al servizio da rendere ed alle esigenze funzionali, in organizzazione centrale e organizzazione periferica.

L'organizzazione centrale si articola in:
- direzione generale;
- aree strategiche;
- servizi;
- divisioni;
- uffici di supporto.

L'organizzazione periferica si articola in:
- dipartimenti territoriali che comprendono.
  - centri regionali di assistenza al volo (CRAV);
  - centri di assistenza al volo (CAV);
  - centri aeroportuali.

2. L'istituzione, i compiti, il funzionamento, gli organici, le eventuali modifiche e la soppressione delle relative strutture saranno deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, in base alle effettive esigenze organizzative ed in conformità agli impegni assunti nel contratto di programma.

Art. 12

Patrimonio dell'Ente

1. Costituiscono patrimonio dell'Ente tutti i beni dell'amministrazione dell'AAAVTAG ad esso trasferiti in base all'art. 6 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, nonché gli apporti provenienti dallo Stato e da altre disposizioni legislative, che sono individuati a norma del secondo comma dello stesso articolo.

2. Il patrimonio aziendale è assoggettato al regime stabilito dalla legge istitutiva dell'Ente.

Art. 13.

Bilancio di esercizio

1. L'Ente redige il bilancio di esercizio secondo i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

2. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Mnistero del tesoro ai sensi degli artt. 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio deliberato dal consiglio è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14.

Fonti di disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato dal codice civile, libro V, dalle leggi regolanti il rapporto di lavoro nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

2 L'Ente stipula contratti collettivi a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La contrattazione collettiva terrà conto degli obiettivi assegnati all'Ente dal piano triennale e dai contratti di programma e di servizio.

3. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e nelle materie definite dal contratto collettivo nazionale.

4. La qualifica dirigenziale è unica per tutta la dirigenza. La dirigenza è individuata in relazione alle specifiche professionalità ed al grado di responsabilità occorrenti per ciascuna unità produttiva afferente alla struttura organizzativa di cui ai precedenti art. 5, lettera *l)*, e art. 11, con relativa differenziazione economica connessa all'incarico, alle funzioni da svolgere e alle prestazioni rese.

Art. 15.

Relazioni sindacali

1. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle responsabilità di istituto, fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali sulle materie e secondo le modalità concordate nel CCNL.

2. L'Ente e le organizzazioni sindacali concordano protocolli d'intesa aventi oggetto:

a) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi;

b) agibilità sindacali (permessi e/o distacchi).

Art. 16.

Comandi e distacchi

1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato e distaccato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici ed organizzazioni anche internazionali.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto può essere modificato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione approvata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro della difesa.

2. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia.

97A6462

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 1997.

Autorizzazione all'INPS a corrispondere alla SAIMP S.p.a., ex F.R.S. S.r.l., per centoventi unità del complesso aziendale ex SAIMP - Sistemi di Padova, i benefici previsti dagli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996, si autorizza l'INPS a corrispondere a F.R.S. S.r.l. i benefici previsti dagli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 per i 120 lavoratori rilevati unitamente al complesso aziendale ex SAIMP - Sistemi di Padova del gruppo Mandelli in a.s.;

Vista la richiesta di rettifica pervenuta dalla società SAIMP cx F.R.S. relativa al decreto sopra indicato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 1° ottobre 1996 di F.R.S. S.r.l. relativo all'aumento del capitale sociale da lire 20 milioni a lire 2 miliardi ed alla trasformazione della medesima in società per azioni con contestuale cambiamento della denominazione in SAIMP;

Visto il certificato storico della C.C.I.A.A. di Trento recante l'iscrizione della variazione della denominazione da F.R.S. a SAIMP, della variazione della forma giuridica da società a responsabilità limitata a società per azioni e dell'aumento del capitale sociale da 20 milioni a 2 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla SAIMP S.p.a. ex F.R.S. S.r.l. per centoventi unità del complesso aziendale ex SAIMP - Sistemi di Padova, i benefici previsti dagli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro: TREU

97A6569

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Approvazione della perizia di variante e proroga dei termini della convenzione n. 19/87 «Costruzione banchina nel porto di Arbatax» ente attuatore: Consorzio nucleo industriale di Tortolì. (Deliberazione n. 62-*ter*/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni della legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 19/87 concernente il finanziamento dei lavori di costruzione marittima nel porto di Arbatax:

Vista la relazione tecnica del Consorzio nucleo industriale di Tortolì del 23 luglio 1996 (protocollo n. 1195/96) con la quale si chiede l'approvazione di una perizia di variante relativa a lavori di miglioramento della banchina del molo di levante del porto;

Considerato che sull'approvazione della predetta perizia di variante si sono espressi favorevolmente sia il nucleo ispettivo che il nucleo di valutazione;

Ritenuto opportuno in relazione ai lavori di perizia, autorizzare la proroga del termine convenzianale al 31 dicembre 1997;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante di cui alla relazione del Consorzio nucleo industriale citata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori (compr. espr.)	10.200	8.503	11.574
Imprevisti	2.424	4.121	311
Oneri per lievitazione prezzi	510	510	762
Spese generali	1.224	1.224	1.224
I.V.A.	2.148	2.148	2.635
Totale	16.506	16.506	16.506

3. Di autorizzare una proroga di ventiquattro mesi del termine di chiusura della convenzione in esame, fino al 31 dicembre 1997.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 267

97A6597

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Approvazione della perizia di variante e proroga dei termini della convenzione n. 254/88 «Alimentazione del serbatoio sul rio Mannu di Pattada». (Deliberazione n. 62-*quater*/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 254/88 concernente il finanziamento dei lavori relativi all'alimentazione del serbatoio sul rio Mannu di Pattada, a suo tempo stipulata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo industriale del Mezzogiorno e dall'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);

Vista la relazione tecnica dall'ESAF il 31 dicembre 1996 (protocollo n. 9931), concernente la perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n.254/88;

Tenuto conto dei rapporti favorevoli sulla perizia di variante in esame, redatti dal nucleo ispettivo e dal nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto opportuno in relazione ai lavori di perizia, autorizzare la proroga del termine di scadenza della convenzianale al giugno 1998;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante di cui alla relazione dell'ESAF del 31 dicembre 1996 richiamata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da variante
—	—	—
Lavori (compr. espr.)	33 235	30.517
Imprevisti	2.066	2.307
Oneri per lievitazione prezzi	1.500	2.971
Spese generali	3 210	3.210
Espropri ed allacciamenti	—	689
I.V.A.	7.170	6.987
Acquisto apparecchiature e pezzi di scorta		500
Totale	47 181	47.181

3. Di concedere una proroga di trentasei mesi del termine per la chiusura della convenzione in esame, fino al giugno 1988.

Roma, 21 marzo 1977

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 269

97A6598

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi ai progetti «Camile» e «Casa» del Programma comunitario per le biblioteche. (Deliberazione n. 100/97)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1110/94/CE del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998);

Vista la decisione del Consiglio n. 94/801/CE del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune (1994-1998);

Vista la nota d'informazione della commissione n. 95/C64/03 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C64 del 15 marzo 1995) relativa al secondo invito a presentare proposte in merito al programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse generale - settore 5: biblioteche;

Visti i progetti «Camile» e «Casa» selezionati da parte del Telematique Management Committee per i quali è necessario assicurare il previsto cofinanziamento nazionale al fine di attivare le corrispondenti risorse comunitarie;

Viste le note n. 10768 e n. 5430, rispettivamente in data 29 novembre 1996 e 27 maggio 1997, con le quali il Ministero per i beni culturali e ambientali, a fronte di contributi comunitari pari a 733.700 Ecu, quantifica in 260,279 milioni di lire il fabbisogno finanziario nazionale per la realizzazione delle suddette iniziative, richiedendo l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per un importo pari a 224 milioni di lire;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il cofinanziamento nazionale dei progetti a favore delle biblioteche, di cui alle premesse, ammessi al beneficio dei contributi comunitari, ammonta a complessivi 260,279 milioni di lire, di cui 36,279 milioni di lire a carico degli istituti partecipanti e 224 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

L'importo a carico del Fondo viene ripartito tra i soggetti interessati come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopraindicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria — secondo la

procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 — sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai progetti.

4. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 263

ALLEGATO

PROGRAMMA COMUNITARIO PER LE BIBLIOTECHE
PROGETTI «CAMILE» E «CASA»
COFINANZIAMENTO STATALE EX LEGE N. 183/1987

	Milioni di lire
1) Progetto Camile - Concerted Action on Management Informations for Libraries in Europe Biblioteca nazionale centrale di Roma	6
2) Progetto Casa - Cooperative archive of serials and articles Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche Biblioteca universitaria di Bologna Biblioteca nazionale centrale di Firenze (sponsor)	218
Totale	224

97A6395

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari per gli anni 1997, 1998, 1999, in relazione all'iniziativa comunitaria «Occupazione». (Deliberazione n. 101/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee 94/C 180/10 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione»;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(94) n. 3927 del 22 dicembre 1994, come modificata dalla decisione C(96) n. 38 del 19 gennaio 1996 e dalla decisione C(97) n. 672 del 14 aprile 1997, relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Occupazione»;

Vista la nota della commissione U.E. DG V del 5 marzo 1997, n. 005089 con cui viene aumentata l'incidenza del tasso di partecipazione del Fondo sociale europeo per i programmi di iniziativa comunitaria Adapt/Occupazione dal 65% al 75% per le annualità 1997 - 1998 - 1999;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla commissione europea, ammontanti complessivamente a 385,332 MEcu per il periodo 1995-1999, già si è provveduto con delibera CIPE del 13 marzo 1996 ad assicurare per gli anni 1995 e 1996 le necessarie risorse nazionali pubbliche per lire 146,012 miliardi e che occorre, pertanto, provvedere alla copertura per le restanti annualità 1997 - 1998 - 1999, il cui fabbisogno è valutato in complessive lire 318,543 miliardi;

Considerato che a titolo di assistenza tecnica è riconosciuto a totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999 un contributo di 16,055 MEcu;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale;

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1997, 1998 e 1999;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 2210/Segr del 22 maggio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria richiamata in premessa, la quota nazionale pubblica per gli anni 1997, 1998 e 1999 — pari a lire 318,543 miliardi — è assicurata dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, ed è ripartita per annualità come da allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità, e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

5. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della R.G.S., secondo le modalità vigenti.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 261

TABELLA

INIZIATIVA COMUNITARIA OCCUPAZIONE

FSE: 941001 I 8
ARINCO: 94 IT 05075

Cofinanziamento nazionale 1997-1999
Valuta: L. 1 ECU = L. 1.920
(Migliaia di lire)

Anno	Fondo di rotazione		
	Centro Nord	Mezzogiorno	Totale
1997	69.854.235	34.984.812	104.839.047
1998	71.625.358	35.871.836	107.497.194
1999	70.765.526	35.441.209	106.206.735
Totale	212.245.119	106.297.857	318.542.976

97A6394

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari per gli anni 1997, 1998, 1999, in relazione all'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali - ADAPT». (Deliberazione n. 102/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del tesoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee 94/C 180/09 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)»;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(95)110 del 18 maggio 1995, come modificata dalla decisione CEE C(97) n. 841 dell'11 aprile 1997, relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Adapt», le cui linee di intervento, da realizzarsi nelle regioni italiane del Centro-nord e del Mezzogiorno, riguardano la promozione dell'occupazione e l'adeguamento della forza lavoro alle trasformazioni industriali;

Vista la nota della commissione U.E. DG V del 5 marzo 1997, n. 005089 con cui viene aumentata l'incidenza del tasso di partecipazione del Fondo sociale europeo per i programmi di iniziativa unitaria Adapt/Occupazione dal 65% al 75% per le annualità 1997 - 1998 - 1999;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla commissione europea, ammontanti complessivamente a 210,905 MEcu per il periodo 1995-1999, già si è provveduto con delibera CIPE del 13 marzo 1996 ad assicurare per gli anni 1995 e 1996 le necessarie risorse nazionali per lire 146,618 miliardi e

che occorre, pertanto, provvedere alla copertura delle restanti annualità 1997, 1998 e 1999, il cui fabbisogno è valutato in complessive lire 214,944 miliardi;

Considerato che a titolo di assistenza tecnica è riconosciuto a totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999 un contributo di 8,788 MEcu;

Valutato che per le annualità 1997, 1998 e 1999, a fronte del predetto fabbisogno di quota nazionale pari a lire 214,944 miliardi, occorre assicurare una contribuzione pubblica pari a lire 112,010 miliardi, rimanendo a carico dei privati la restante quota di lire 102,934 miliardi;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale;

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1997, 1998 e 1999;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 2210/Segr del 22 maggio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria richiamata in premessa, la quota nazionale pubblica per gli anni 1997, 1998 e 1999 — pari a lire 112,010 miliardi — è assicurata dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, ed è ripartita per annulità come da allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità, e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

5. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della R.G.S., secondo le modalità vigenti.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 262

TABELLA

INIZIATIVA COMUNITARIA ADAPT

FSE. 946001 I 8 - ARINCO: 94 IT 05077

Cofinanziamento nazionale 1997-1999
Valuta: L. 1 ECU = L. 1.920
(migliaia di lire)

Anno	Fondo di rotazione			Privati			Totale generale
	Centro Nord	Mezzogiorno	Totale	Centro Nord	Mezzogiorno	Totale	
1997	28.904 444	4.526.010	33 430.454	24.087.034	6 789.012	30.876 046	64.306.500
1998	33.378 444	4 790.867	38 169 310	27.815.370	7.186 301	35.001 671	73.170.981
1999	35.337.940	5 072 118	40 410.058	29 448 284	7.608 177	37.056.461	77.466.518
Totale	97.620.828	14 388.995	112.009.822	81.350 688	21 583 490	102.934.178	214.944.000

97A6393

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 14 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» (modificato più volte con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996, decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996) che aggiunge, dopo la tabella XLV/1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la tabella XLV/2 recante gli «Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 28 ottobre 1996, avente ad oggetto l'adeguamento alla tabella XLV/2, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal decreto ministeriale 3 luglio 1996, dell'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione in «Anestesia e rianimazione», «Dermatologia e venerologia», «Endocrinologia e malattie del ricambio», «Geriatria», «Medicina interna», «Medicina legale», «Radiodiagnostica», «Radioterapia» e «Scienza dell'alimentazione» (già esistenti presso l'Ateneo di Modena nell'anno accademico 1995-96), nonché l'inserimento a statuto degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica», «Medicina dello sport» e «Reumatologia» e la loro attivazione a decorrere dall'anno accademico 1996-97;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 12 dicembre 1996;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 3 luglio 1997, con il quale l'Ateneo di Modena è stato autorizzato ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1996-97, le scuole di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica», «Medicina dello sport» e «Reumatologia»;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come indicato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel titolo III (Ordinamento delle e di specializzazione), al capo I, il paragrafo A, intitolato «Norme generali comuni alle scuole di specializzazione diverse da quelle del settore medico di cui al decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257», assume la seguente intitolazione «Norme generali comuni alle scuole di specializzazione».

Nel titolo III (ordinamento delle scuole di specializzazione), al capo I, il paragrafo B, intitolato «Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico, di cui al decreto legislativo n. 257/1991», assume la seguente intitolazione «Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico di cui al decreto legislativo n. 257/1991 ad ordinamento adeguato al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1996 e dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1996».

Art. 3.

Nel titolo III (Ordinamento delle scuole di specializzazione), al capo I, paragrafo B, l'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

«TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo I

Paragrafo A

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione

(Omissis).

Paragrafo B

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico di cui al decreto legislativo n. 257/1991, ad ordinamento adeguato al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1996 e dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1996.

Art. 1. — Fanno parte dell'area medica le Scuole di specializzazione di seguito elencate:

1) Allergologia e Immunologia Clinica (Capo LV);

2) Anatomia patologica (Capo XL);

3) Anestesia e Rianimazione (Capo XLIV);

4) Cardiochirurgia (Capo LIII);

5) Cardiologia (Capo XXVIII);

6) Chirurgia generale I ad indirizzo in Chirurgia generale (Capo IX);

7) Chirurgia generale II ad indirizzo in Chirurgia generale (Capo XXXVIII);

8) Chirurgia generale III ad indirizzo in Chirurgia d'urgenza (Capo XXXIV);

9) Chirurgia toracica (Capo XXXII);

10) Dermatologia e Venerologia (Capo XLV);

11) Ematologia (Capo XIII);

12) Endocrinologia e Malattie del ricambio (Capo XLVI);

13) Gastroenterologia (Capo VIII);

14) Geriatria (Capo XLVII);

15) Ginecologia ed Ostetricia (Capo IV);

16) Igiene e Medicina preventiva (Capo XXII);

17) Malattie Infettive (Capo III);

18) Medicina del lavoro (Capo XLII);

19) Medicina dello Sport (Capo LVI);

20) Medicina Interna (Capo XLVIII);

21) Medicina Legale (Capo XLIX);

22) Microbiologia e Virologia (Capo XXXVII);

23) Neurochirurgia (Capo XXX);

24) Neurologia (Capo XXI;

25) Neuropsichiatria Infantile (Capo XXV);

26) Oftalmologia (Capo XI);

27) Oncologia ad indirizzo in Oncologia Medica (Capo VII);

28) Ortopedia e Traumatologia (Capo XVIII);

29) Otorinolaringoiatria (Capo XIX);

30) Patologia Clinica (Capo XLI);

31) Pediatria (Capo II);

32) Psichiatria (Capo VI);

33) Radiodiagnostica (Capo L);

34) Radioterapia (Capo LI);

35) Reumatologia (Capo LVII);

36) Scienza dell'Alimentazione (Capo LII);

37) Urologia (Capo LIV)».

Art. 4.

Nel titolo III (Ordinamento delle scuole di specializzazione), al paragrafo B, sono inseriti i seguenti Capi LIV (Scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica), LV (Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport), LVI (Scuola di specializzazione in Reumatologia).

«*Capo LIV*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

Art. 1. - La Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica risponde alle norme generali delle scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 3 luglio 1996, Tabella XLV/2.

Art. 2. — La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

Art 3. - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Allergologia ed Immunologia clinica.

Art 4. - Il Corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Art. 5. Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell'Università degli studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente al settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella *A*;

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline,

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Art. 8. — Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella *A*.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art. 5.

Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e semariale;

Attività tutoriale;

Tirocinio.

Art. 9. — All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocimo.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 10. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Allergologia ed Immunologia clinica, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annunimente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella *B*.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A.1 - Area disciplinare di Fisiopatologia Generale.

Obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B Biologia Molecolare, F04A Patologia Generale, F07A Medicina Interna.

A.2 - Area disciplinare di Immunopatologia.

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive; con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X Farmacologia; F04A Patologia Generale; F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F07A Medicina Interna; F07I Malattie Infettive.

A.3 - Area disciplinare di Laboratorio.

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F01X Statistica Medica; F04B Patologia Clinica; F22A Igiene Generale ed Applicata.

A.4 - Area disciplinare di Laboratorio.

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche «in vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A Medicina Interna; F04B Patologia Clinica.

A 5 - Area disciplinare di Clinica e Terapia

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare le terapie

delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A Medicina Interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07G Malattie del sangue; F07H Reumatologia; F17X Malattie cutanee e veneree; F15A Otorinolaringoiatria; F14X Malattie dell'apparato visivo; F19A Pediatria Generale e Specialistica; F22C Medicina del lavoro.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica:

allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:

esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500, globalmente considerati test per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determiazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo- e non organo- specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c.*1) esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c.*2) esecuzione e interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica «in vivo»:

esecuzione ed interpretazione di test allergologici in vivo (cutireazioni e test di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

*e.*1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e.*2) schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e.*3) ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergo-immunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

*e.*4) pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

*e.*6) esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

*e.*7) predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

*e.*8) riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

*e.*9) pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*10) monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

*e.*11) conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

*e.*12) conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di al meno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Capo LV

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT

Art. 1. — La Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 3 luglio 1996, Tabella XLV/2.

Art. 2. — La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina dello Sport.

Art. 3. — La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina dello Sport.

Art. 4. — Il Corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate

sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Art. 5. — Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*;

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 decreto legislativo n. 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline;

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Art. 6. — Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 16 specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Art. 8. — Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella *A*.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art 5. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale;

Attività tutoriale;

Tirocinio.

Art. 9. — All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 10. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Medicina dello Sport, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella *B*.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A - Area propedeutica, morfologica e fisiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente ed indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dell'età evolutiva e quella adulta con la capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori : E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

B - Area fisiopatologica e farmacologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva, nonché le principali nozioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori F04A Patologia umana, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

C - Area patologica e traumatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D - Area valutativa e medico-preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo; egli

deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale e ai diversi sport; deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata.

E - Area terapeutica e riabilitativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia.

F - Area psicologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

G - Area organizzativa e tecnico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

H - Area medico legale e assicurativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settori: F22B Medicina legale.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di Diploma deve ave superato gli esami annuali e i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della Scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) Aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

2) Aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per trauma da sport;

3) Aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

4) Aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) Aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) Aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Capo LVI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA

Art. 1. La Scuola di Specializzazione in Reumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 3 luglio 1996, Tabella XLV/2.

Art. 2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.

Art. 3. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Reumatologia.

Art. 4. – Il Corso ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Art. 5. Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*;

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline;

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pub-

blici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Art. 6. — Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di dodici specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chiurgia.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Art. 8. — Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella *A*.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all' art. 5. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale;

Attività tutoriale;

Tirocinio.

Art. 9. — All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 10. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Reumatologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella *B*.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: Lo spedalizzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare, allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche: deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi ed apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori : E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia Generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia.

Area B - *Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo all'immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia Patologica, F07H Reumatologia, F18X Diagnostica per immagini, L18C Linguistica inglese.

Area C - *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, L18C Linguistica inglese.

Area D - *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, L18C Linguistica inglese.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di Diploma deve:

a) aver seguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della Scuola;

b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;

c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;

d) aver seguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;

e) aver dimostrato di saper riconoscere ed interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;

f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in Congressi attinenti le malattie reumatiche».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 14 luglio 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A6380

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 13 marzo 1997, n. **60617.**

Regolamento CEE 345/92 del Consiglio. D.M. 22 maggio 1991 e D.M. 6 agosto 1991. Pesca con navi dotate di reti da posta derivanti. Attività di vigilanza - Regolamento CEE 284/93 del Consiglio.

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Al Comando generale della guardia di finanza

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.E.

Alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'U.E.

Al Ministero della difesa - Stato maggiore della Marina

Seguito circolari prot. n. 60707 del 16 aprile 1996 e prot. n. 62203919 del 1° luglio 1996 non a tutti.

Con le circolari cui si fa seguito, questo Ministero ha impartito a codesti organi di vigilanza istruzioni in materia di controllo della pesca effettuata con le reti da posta derivanti (*c.d. spadare*) utilizzate nella misura illegale (*lunghezza superiore ai 2.500 metri*) per la stagione di pesca 1996, al fine di assicurare il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale citata in oggetto.

Sulla scorta di un'interpretazione della Corte di cassazione (*sent. n. 12310 del 1995, I sez.*) in materia di infrazioni alla pesca e per rendere più incisiva l'attività di controllo, questo Ministero per il tramite del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, quale «*organo nazionale centrale di coordinamento del controllo sulla pesca*», ha impartito istruzioni mirate alla intensificazione dell'attività di vigilanza in alto mare, nelle acque territoriali e nei porti.

Con l'occasione si è sostenuto di poter perseguire, a differenza del passato, anche la semplice detenzione a bordo delle reti illegali, in quanto l'ambito della condotta vietata, secondo l'orientamento della Suprema corte, comprende non solo l'attività materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari

marini, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata da requisiti della idoneità e della univocità secondo quanto dispone l'art. 56 del codice penale in tema in delitto tentato.

Alla predetta attività di controllo, pianificata lungo le acque della penisola, del Mediterraneo orientale e nord occidentale, cui hanno partecipato i mezzi aeronavali della Guardia costiera ed una nave ispettiva comunitaria, noleggiata dalla Commissione europea, ha comportato una intensa attività di vigilanza i cui esiti sono stati favorevolmente apprezzati in ambito internazionale (*da parte degli U.S.A.*) e comunitario; la stessa attività ha contributo a evitare l'embrago (*di 3.000 miliardi*) che gli Stati Uniti avevano minacciato dei confronti del nostro Paese.

Questo Ministero è ben consapevole che il problema delle reti derivanti non può essere risolto solo con i divieti e con una intensa attività di controllo, bensì con piani economici di riconversione che incentivino la totale dismissione della flotta di navi abilitate all'uso di reti da posta derivanti, piani che attualmente sono in corso di approvazione (*anche con il sostegno economico dell'Unione europea*) e, che il fenomeno deve essere affrontato da un punto di vista globale per evitare, ad esempio, che i divieti colpiscano solo le marinerie nazionali e non anche quelle dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e quelle di altri Paesi che da sempre pescano liberamente in tali acque.

Ciò nonostante con l'inizio dell'attuale campagna di pesca è necessario reiterare con rinnovato zelo e costante incisività ed efficacia il controllo di tutte le attività di pesca comprese quelle praticate con reti da posta derivanti illegali. È di questi giorni la segnalazione pervenuta sia dalle Autorità spagnole che da *Greenpeace - Italia* con la quale si denuncia la presenza di navi spadare nazionali che utilizzano reti illegali nelle acque soggette alla giurisdizione spagnola ed al largo delle isole Baleari.

Per ovviare a tale fenomeno si richiamano i contenuti delle precedenti circolari cui si fa seguito per disporre rinnovate direttive al fine di intensificare l'attività di vigilanza, la quale deve caratterizzarsi della necessaria incisività, specie nei porti di transito (*Sicilia e Sardegna*) per le tradizionali aree di pesca (*Grecia e Spagna*), in ragione del fatto che occorre salvaguardare il prestigio del Paese innanzi ai partner europei e agli stessi U.S.A., nazione tradizionalmente amica.

L'inderogabile esigenza di portare a compimento detta attività ispettiva deve far superare l'assenza di una strategia globale di coordinamento e di cooperazione tra i diversi Corpi di polizia marittima che si adoperano al controllo delle attività di pesca, come più volte censurato dalla commissione Europea e rilevato da questo Ministero nel recente passato.

A tal fine si dispone l'attuazione di un'opportuna azione pianificatoria del «*controllo*» in mare e nei porti da effettuarsi a cura del Comando generale delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui questo Ministero ha delegato, nei rapporti con la Commissione europea e ai sensi del Regolamento CEE 2847/93 del Consiglio, le funzioni di «*Autorità nazionale di coordinamento centrale*» quale unico organo nazionale referente in ambito comunitario con gli altri organi di controllo dei Paesi membri dell'Unione.

Con l'occasione si evidenzia che ai sensi dell'art. 38 del Trattato di Roma la politica comune della pesca, ivi compresa l'attività di controllo, rientra nella compentenza degli organi comunitari, cui va assicurata, termite un efficiente coordinamento, la massima collaborazione.

Detta collaborazione, oltre al fatto di salvaguardare il prestigio nazionale presso le istituzioni di Bruxelles, sicuramente impedirà sul nascere l'ipotesi di apertura di un procedimento d'infrazione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato nel caso in cui la Commissione dovesse reputare la sussistenza della violazione di un obbligo comunitario quando i controlli sulla pesca non dovessero essere reputati sufficienti, efficaci e ben coordinati.

Tutto ciò premesso è auspicabile che le direttive di cui alla presente circolare possano essere realizzate con la fattiva collaborazione e nota professionalità di codesti organi di controllo, tenuto conto che la pesca con le reti derivati illegali costituisce un danno all'immagine del Paese sia nell'ambito della politica comune della pesca che nei rapporti internazionali.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto vorrà curare la predisposizione, in accordo con le altre forze operanti in mare, degli opportuni piani di vigilanza e dell'acquisizione dei risultati conseguiti con l'attività di controllo, ivi compresa la redazione di una relazione da comunicare successivamente, a cura dello scrivente, agli Organi dell'Unione europea.

Il Ministro: PINTO

97A6599

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per il formaggio «Pecorino Crotonese» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata al formaggio «Pecorino Crotonese» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino Crotonese»

Art. 1

È riconosciuta la denominazione di origine controllata del formaggio «Pecorino Crotonese» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 4 e delle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art 2.

La denominazione di origine controllata «Pecorino Crotonese» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche

formaggio a pasta dura, semi cotto, prodotto da latte intero di pecora con eventuale aggiunta di latte caprino fino ad un massimo del 20%.

Gli animali, dei quali si utilizza il latte, sono nutriti prevalentemente al pascolo o con prodotti freschi o affienati provenienti dalla zona di produzione del formaggio, per almeno il 60% della razione. Solo per la restante parte si utilizzano concentrati. Il pascolo dell'area di produzione, concentrandosi sulle tipiche colline di argille plioceniche, è sufficientemente omogeneo.

Si produce, secondo gli usi tradizionali legati alle condizioni ambientali, durante tutto l'anno.

Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata nell'art. 4.

La tecnologia di produzione prevede la coagulazione del latte intero, proveniente da una o più mungiture che avvengono nel periodo massimo di due giorni, alla temperatura di 36-38 °C con caglio in pasta di capretto, in modo da avere un tempo totale di coagulazione di 40-50 minuti.

È consentito lo sviluppo di fermenti lattici naturalmente esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di siero innesti naturali provenienti da lavorazioni precedenti effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 4.

Successivamente avviene la rottura della cagliata in modo da ridurre la stessa in granuli di dimensioni del chicco di riso. A questo punto, tenendo in agitazione la massa, si sottopone il tutto a cottura alla temperatura di 42-44 °C per 5-6 minuti, quindi si lascia depositare la cagliata al fondo.

Una volta che la cagliata si è unita in un unico aggregato, essa viene estratta in pezzi e messa nelle tipiche forme a canestro. In seguito si attua l'operazione di pressatura delle forme, manualmente o sovrapponendo le stesse, tendente ad eliminare il siero in eccesso ed in modo da dare forma alla cagliata stessa in apposite fascere, in legno o in plastica.

Le forme così ottenute vengono immerse per qualche minuto in siero caldo a 50-55 °C in modo da ottenere la perfetta chiusura delle forme stesse.

La salatura viene effettuata sia a secco che in salamoia. Nel primo caso si protrae per diversi giorni, variabili secondo le dimensioni della forma; nel secondo caso si ha per immersione delle forme in salamoia satura per uno o due giorni in relazione alle dimensioni della forma.

La stagionatura deve essere effettuata per almeno due mesi e fino ad un anno. È prevista l'aggiunta di piccole quantità di sale per favorire lo spurgo del prodotto da stagionare

Art. 3.

È usato come formaggio da tavola e da grattugia e presenta le seguenti caratteristiche.

forma: cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso;

dimensioni altezza dello scalzo cm 7 - 10, diametro delle facce cm 15 - 20.

peso compreso tra kg 1,7 e kg 2,5 Per i formaggi sottoposti a stagionatura superiore a 10 mesi, esso può raggiungere i kg 4

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione;

crosta: recante i caratteristici segni del canestro in cui è formato, si presenta di colore giallo paglierino nei tipi più giovani, tendente al colore scuro nei tipi più stagionati. Può essere cappata con olio o morchia di olio di oliva;

pasta compatta con eventuale occhiatura di dimensione molto ridotta e sparsa;

colore. bianco o leggermente paglierino col protrarsi della stagionatura;

sapore: nei formaggi stagionati due o tre mesi, seppur caratteristico, presenta un aroma delicato ed armonico. Successivamente l'aroma si caratterizza in modo più spiccato ed il sapore stesso diviene sapido e piccante,

grasso sulla sostanza secca· minimo 40%

Art. 4.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio comprende l'intero territorio della provincia di Crotone e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Andali, Belcastro, Cotricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise in provincia di Catanzaro e dei comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Mirto-Crosa, Paludi, Pietrapaola, S. Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza

Art. 5.

Il prodotto di cui al presente disciplinare di produzione deve essere designato come «Pecorino Crotonese» con caratteri della stessa dimensione.

Nell'etichettatura della forma intera o di sue porzioni confezionate deve altresì essere indicata la dizione «D.O.C » abbinata al logo e all'immagine di seguito riportata nell'allegato *A*

ALLEGATO *A*

97A6365

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per il prodotto caseario «Affumicato Crotonese» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata al prodotto caseario «Affumicato Crotonese» ha espresso il parere favorevole al suo accoglimento, proponendo il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Schema di disciplinare di produzione del prodotto caseario a denominazione di origine controllata «Affumicato Crotonese»

Art. 1.

E riconosciuta la denominazione di origine controllata del prodotto caseario «Affumicato Crotonese» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 4 e delle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Affumicato Crotonese» è riservata al prodotto caseario ottenuto per coagulazione termica delle proteine sia del siero, risultante dalla lavorazione del latte intero ovino - eventualmente aggiunto di latte caprino fino ad un massimo del 20% - destinato alla produzione di formaggio pecorino, sia del latte intero ovino e/o caprino, successivamente aggiunto, in percentuale non inferiore al 10%.

Gli animali, dei quali si utilizza il latte, sono nutriti prevalentemente al pascolo o con prodotti freschi o affienati provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 4, per almeno il 60% della razione. Solo per la restante parte si utilizzano concentrati. Il pascolo dell'area di produzione, concentrandosi sulle tipiche colline di argille plioceniche, è sufficientemente omogeneo.

Si produce, secondo gli usi tradizionali legati alle condizioni ambientali, durante tutto l'anno.

Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata nell'art. 4.

La tecnologia di produzione prevede la coagulazione del latte intero, proveniente da una o più mungiture che avvengono nel periodo massimo di due giorni, alla temperatura di 36-38 °C con caglio in pasta di capretto, in modo da avere un tempo totale di coagulazione di 40-50 minuti.

È consentito lo sviluppo di fermenti lattici naturalmente esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di siero innesti naturali provenienti da lavorazioni precedenti effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 4.

Successivamente avviene la rottura della cagliata in modo da ridurre la stessa in granuli di dimensioni del chicco di riso. A questo punto, tenendo in agitazione la massa, si sottopone il tutto a cottura alla temperatura di 42-44 °C per 5-6 minuti, quindi si lascia depositare la cagliata al fondo.

Il siero risultante da detta lavorazione del latte, sottratti i residui costituiti da particelle solide formatesi in detta lavorazione, viene portato alla temperatura di 65 °C. Si procede quindi all'aggiunta di latte intero ovino e/o caprino, in percentuale non inferiore al 10%, e di sale nella percentuale del 2% circa.

Si continua il riscaldamento della massa fino all'affioramento completo del prodotto coagulato, che avviene ad una temperatura oscillante tra 82 e 90 °C.

Il prodotto così ottenuto viene messo nelle tipiche «fiscelle» di giunco intrecciato o di plastica e rivoltato dopo qualche minuto.

In seguito le forme vengono poste ad essiccare su graticci, situati in idonei locali, e sottoposte all'affumicatura, a più riprese, in modo naturale, utilizzando frasche di alberi di agrumi e/o di ulivo.

L'affumicatura si protrae per alcuni giorni, l'essiccazione per qualche settimana.

La stagionatura minima è di 40 giorni e può essere protratta fino a 5-6 mesi.

Art. 3.

È usato come prodotto da tavola e da grattugia e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica, con scalzo convesso;

dimensioni: altezza dello scalzo cm 10 circa; diametro delle facce cm 5 circa;

peso: da 200 a 300 grammi.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione;

crosta: con la tipica rugosità causata dalla «fiscella» nella quale si è formata, si presenta di colore scuro, più o meno carico, dovuto all'affumicatura;

pasta: compatta e sufficientemente morbida e burrosa. Solo nei tipi stagionati si presenta dura, idonea ad essere grattugiata;

colore: bianco;

sapore: dolce, burroso tendente al piccante, col protrarsi della stagionatura;

grasso sulla sostanza secca: inferiore al 40%;

umidità: non superiore al 45%.

Art. 4.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio comprende l'intero territorio della provincia di Crotone e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Andali, Belcastro, Cotricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise in provincia di Catanzaro e dei comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Mirro-Crosa, Paludi, Pietrapaola, S. Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza.

Art. 5.

Il prodotto di cui al presente disciplinare di produzione deve essere designato come «Affumicato Crotonese», con caratteri della stessa dimensione.

Nell'etichettatura della forma intera o di sue porzioni confezionate deve altresì essere indicata la dizione «D.O.C.» abbinata al logo e all'immagine di seguito riportata nell'allegato *A*.

ALLEGATO *A*

97A6366

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1571 AL	R.T. S.r.l. di Riccioli e Tabacchetti	Valenza	14
1738 AL	Teia & C. S.n.c.	Bassignana	9
2783 AL	Roccia Gian Marco	Valenza	1
2918 AL	Accatino Franco	Valenza	1
421 FI	Fidam S.n.c.	Scandicci	4
74 TS	Nevar System S.r.l. di Cherin G.	Trieste	2
1518 VI	Do Thi Yen Amcol S.n.c Do Thi Yen e C.	Vicenza	1
1566 VI	Orocomit S.p.a.	Vicenza	8

97A6464

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Imigran

Estratto decreto NCR n. 322/97 dell'11 luglio 1997

Specialità medicinale: «IMIGRAN» anche nelle confezioni: 4 compresse rivestite 50 mg, 8 compresse rivestite 50 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Glaxo Operations UK Limited, nello stabilimento sito in Priory Street, Ware, Hertfordshire, (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

4 compresse rivestite 50 mg:

A.I.C. n. 027975073 (in base 10) 0UPRF1 (in base 32);

classe «b» prezzo L. 45.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge n. 490 del 20 novembre 1995;

8 compresse rivestite 50 mg:

A.I.C. n. 027975085 (in base 10) 0UPRFF (in base 32);

classe «b» prezzo L. 89.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge n. 490 del 20 novembre 1995.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: sumatriptan succinato 70,0 mg pari a sumatriptan 50 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, metildrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171), tricetina, ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Imigran compresse è indicato per il trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art.4 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6682

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 agosto 1997

Dollaro USA	1779,68
ECU	1920,27
Marco tedesco	977,31
Franco francese	290,00
Lira sterlina	2859,06
Fiorino olandese	867,88
Franco belga	47,322
Peseta spagnola	11,562
Corona danese	256,59
Lira irlandese	2610,08
Dracma greca	6,223
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1282,93
Yen giapponese	15,101
Franco svizzero	1179,38
Scellino austriaco	138,90
Corona norvegese	234,51
Corona svedese	223,16
Marco finlandese	326,49
Dollaro australiano	1317,50

97A6709

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia, per il corso di laurea in scienze della comunicazione, intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

M10A - Psicologia generale, disciplina indicata: «Psicologia cognitiva»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A6465

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di sociologia:

settore scientifico disciplinare Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per la disciplina: Sociologia della conoscenza;

settore scientifico disciplinare Q05A - Sociologia generale, per la disciplina: Sociologia.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6466

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia e di giurisprudenza dell'Università di Cassino sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

settore scientifico disciplinare M06A: Geografia.

Facoltà di giurisprudenza·

settore scientifico disciplinare N07X: Diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento sui posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia e al presidente del comitato tecnico ordinatore della facoltà di giurisprudenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6658

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte dell'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano TORVAST AIC/UAC n. 135 del 5 giugno 1997 riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 45, prima colonna, dovunque è scritto: «... principio attivo: *complesso* atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato ...», leggasi: «... principio attivo: atorvastatina-calcio-(2:1) triidrato ...».

97A6657

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 2 0 9 7 *

L. 1.500